

UNIONE VAL D'ENZA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 45 del 06.02.2023

Oggetto: VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175, COMMA 5-BIS, LETTERA A) E 187 DEL D.LGS. 267/2000.

L'Organo di Revisione, nella persona del Dott. Giacomo Ballo,

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 13/2023 avente ad oggetto "Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022-2024 - esercizio provvisorio 2023 - applicazione quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, ai sensi degli articoli 175, comma 5-bis, lettera a) e 187 del D.Lgs267/2000" ricevuta in data 30.01.2023, a seguito dell'istruttoria svolta dallo scrivente Organo, unitamente alla documentazione allegata e alla ulteriore documentazione richiesta ritenuta necessaria per l'esame della stessa;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 175 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio n. 9 del 17/02/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio n. 10 del 17/02/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Vista la delibera di Giunta dell'Unione n. 12/2023 che ha approvato il prospetto del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 187, comma 3 e successivi del D.Lgs.n.267/2000;

Richiamato l'art. 187 del Tuel ed in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che "***Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente***, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinque";
- il comma 3-quater, che dispone "***Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato***";
- 3-quinquies che dispone "***Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente***";

corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta."

▪ 3-sexies che dispone "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate."

Rilevato che dal prospetto aggiornato allegato alla proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12/2023, risulta un avanzo presunto al 31/12/2022 di euro **5.757.184,57** così composto:

▪ quota accantonata per euro **2.797.011,90** derivante da:

Fondo presunto crediti dubbia esigibilità per euro 2.554.229,20

Fondi passività potenziali per euro 207.881,00

Fondo rinnovi contrattuali per euro 34.901,70,

▪ quota vincolata per euro **1.688.171,79** derivante da:

vincoli derivanti da leggi e da principi contabili per euro 0,01

vincoli derivanti da trasferimenti per euro 1.307.586,46

vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 380.585,32,

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta unionale n. 13/2023 che prevede l'applicazione di una quota vincolata di avanzo presunto di euro 1.096.105,36

- derivante da un trasferimenti regionale per euro 1.095.360,01

- derivanti da vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 745,35

come da documentazione risultante agli atti dell'Ente;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, del 29.01.2023;

Preso atto, pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio, come riepilogati nella sottostante tabella:

2023	euro	euro
Avanzo vincolato presunto per spese corrente	1.096.105,36	
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	1.096.105,36	
Minori spese	0,00	
Totale spese		1.096.105,36
Equilibrio di parte corrente		0,00

Rilevato che:

▪ ad oggi non risulta approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

▪ ad oggi non risulta effettuato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022;

▪ con la proposta di variazione al bilancio sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto degli articoli 193 e 162 del Tuel, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;

▪ in sede di rendiconto 2022, dovrà essere necessariamente confermata la quota vincolata di avanzo presunto applicata con la presente variazione al bilancio;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12/2023 avente ad oggetto *"Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022-2024 - esercizio provvisorio 2023 - applicazione quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, ai sensi degli articoli 175, comma 5-bis, lettera a) e 187 del D.Lgs267/2000"*, **condizionato a:**

- alla conferma della quota vincolata di avanzo presunto applicata con la presente variazione nel risultato di amministrazione 2022.

Modena, lì 06.02.2023

L'Organo di Revisione

dott. Giacomo Ballo


